



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE, SICUREZZA TECNICA, ANTICENDIO ED ENERGETICA

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 *"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"* ed in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettera c;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 marzo 1985 *"Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 per come sostituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78 *"Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno"* con il quale viene istituita la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica;

VISTA l'autorizzazione rilasciata a *"L.S. Fire Testing Institute srl"* ad emettere le certificazioni di prova ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 1985 nel settore di attività di *"reazione al fuoco dei materiali"* secondo le procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2001, dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2005 e dal Decreto del Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022 *"Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"*;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione presentata da *"L.S. Fire Testing Institute srl"*;

EFFETTUATI i controlli previsti dal Decreto Ministeriale 26 marzo 1985, da parte del Ministero dell'Interno-Centro Studi ed Esperienze, che ha ritenuto verificata l'idoneità delle apparecchiature di prova e la regolarità delle procedure;

RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE

a **"L.S. Fire Testing Institute srl"** con sede in via Della Bonifica 4, Controguerra (TE) e sede operativa in via Olgiate 15, Oltrona di San Mamette (CO), ad emettere le certificazioni di prova ai sensi del DM 26/03/1985 nel settore di attività di **"reazione al fuoco dei materiali"** secondo le procedure previste dal DM 26/06/1984 (modificato dal DM 03/09/2001, rettificato dal DM 28/05/2002), dal DM 10/03/2005 (modificato dal DM 25/10/2007 e dal DM 14/10/2022), dal DM 14/10/2022 concernente la reazione al fuoco dei materiali e secondo le specificazioni tecnico-amministrative e la modulistica prevista dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica per come di seguito specificato:

Settore di attività/materia	Norma di riferimento	Materiale da sottoporre a prova	Norma di classificazione	Norma di prova
Reazione al fuoco	DM 26/06/1984 modificato da: DM 03/09/2001, DM 10/03/2005, DM 14/10/2022.	A) Elementi strutturali A.1 - Elementi di chiusura verticali A.2 - Pilastri A.3 - Travi A.4 - Scale A.5 - Solai A.6 - Coperture	EN 13501-1:2018 classi: A1, A2, B, C, D, E, F	EN 13823:2020+A1:2022 EN ISO 1182:2020 EN ISO 1716:2010 EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2020
		A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni	UNI 9177:1987 Classi: 1, 2, 3, 4, 5	UNI 8456:1987 UNI 9174:1987+A1:1996
		B) Materiali di completamento B.1 - Materiali di completamento degli elementi di chiusura verticali B.1.1 - Rivestimenti B.1.2 - Serramenti B.1.3 - Isolanti B.2 - Materiali di completamento di pilastri e travi B.2.1 - Rivestimenti B.2.2 - Isolanti B.3 - Materiali di completamento delle scale B.3.1 - Rivestimenti scale B.3.2 - Rivestimenti vano scale B.3.3 - Parapetti B.4 - Materiali di completamento dei solai B.4.1 - Pavimenti B.4.2 - Soffitti B.4.3 - Controsoffitti B.4.4 - Isolanti B.5 - Materiali di completamento delle coperture B.5.1 - Impermeabilizzanti B.5.2 - Isolanti B.5.3 - Lucernari	EN 13501-1:2018 Classi: A1, A2, B, C, D, E, F	EN 13823:2020+A1:2022 EN ISO 1182:2020 EN ISO 1716:2010 EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2020
		C) Installazioni tecniche C.1 - Tubazioni di scarico	UNI 9177:1987 Classi:1, 2, 3, 4, 5	ISO/DIS 1181.2 UNI 8457:1987+A1:1996 UNI 9174:1987+A1:1996
		C.2 - Condotte di ventilazione e riscaldamento	EN 13501-1:2018 Classi: A1, A2, B, C, D, E, F	EN 13823:2020+A1:2022 EN ISO 1182:2020 EN ISO 1716:2010 EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2020
		C.3 - Canalizzazioni per vani	UNI 9177:1987 Classi:1, 2, 3, 4, 5	ISO/DIS 1181.2 UNI 8457:1987+A1:1996 UNI 9174:1987+A1:1996
		C.4 - Apparecchi sanitari C.5 - Isolamenti di tubazioni e serbatoi C.6 - Cabina ascensori e montacarichi, porte di piano e di cabina C.7 - Nastri trasportatori e scale mobili	EN 13501-1:2018 Classi: A1, A2, B, C, D, E, F	EN 13823:2020+A1:2022 EN ISO 1182:2020 EN ISO 1716:2010 EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2020

		D) Materiali di arredamento D.1 - Sipari, drappeggi, tendaggi	UNI 9177:1987 Classi:1, 2, 3, 4, 5	UNI 8456:1987 UNI 9174:1987+A1:1996
		D.2 - Mobili imbottiti, materassi	UNI 9175:1987+FA1:1994 Classi: 1.IM, 2.IM, 3.IM	UNI 9175:1987+FA1:1994
		D.3 - Mobili fissati agli elementi strutturali	UNI 9177:1987 Classi:1, 2, 3, 4, 5	ISO/DIS 1181.2 UNI 8457:1987+A1:1996 UNI 9174:1987+A1:1996
		E) Materiale scenico	UNI 9177:1987 Classi: 1, 2, 3, 4, 5	ISO/DIS 1181.2 UNI 8456:1987 UNI 8457:1987+A1:1996 UNI 9174:1987+A1:1996

Il codice alfanumerico di individuazione del laboratorio di cui al DM 26/03/1985, articolo 11, comma 2 è il seguente: **TE01RF02**.

La funzione di direttore del laboratorio deve essere affidata ad un tecnico laureato, abilitato all'esercizio professionale, che coordina l'attività svolta dal laboratorio e provvede a firmare tutti gli atti di certificazione prodotti dal laboratorio stesso.

Il predetto direttore, in caso di assenza o impedimento, deve essere sostituito da altro tecnico del laboratorio in possesso dei medesimi requisiti professionali.

L'attività del laboratorio dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 14/06/2030 e potrà essere rinnovata, alla scadenza, su richiesta del laboratorio stesso, previa verifica della sussistenza dei requisiti formali e tecnico-scientifici richiesti dalle norme vigenti all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo. -

IL DIRETTORE CENTRALE
(BOSCAINO)

AA/AT/CT